

N. 19038 di rep.

N. 5340 di racc.

REGISTRATO ALLA AGENZIA
DELLE ENTRATE DI MILANO

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 (duemilasette)

il giorno 9 (nove)

del mese di maggio

alle ore 17,15 (diciassette e quindici)

In Milano, nella casa in via Gaetano Negri n. 10.

Avanti a me Renata Mariella notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Tronchetti Provera dr. Marco**, nato a Milano il 18 gennaio 1948, domiciliato per la carica in Milano, via G. Negri n. 10, della cui identità personale io notaio sono certa, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

"Pirelli & C. Real Estate S.p.A."

con sede in Milano, via G. Negri n. 10, capitale sociale euro 21.298.616, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 02473170153, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 589396,

mi chiede di far constare, per la parte inerente il primo punto dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata con avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 7 maggio 2007 a mezzo messaggio di posta elettronica a' sensi di statuto, in questi giorno e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) *Fusione per incorporazione di Asset Management NPL S.r.l. in Pirelli & C. Real Estate S.p.A.*

(Omissis)

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che il Consiglio si svolge, per quanto riguarda la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, come segue.

Ai sensi di statuto, assume la presidenza il comparente, nella sua predetta veste, il quale constata e dà atto che:

- oltre ad esso comparente sono presenti gli altri Consiglieri signori: Carlo Alessandro Puri Negri, Giovanni Nassi, Carlo Bianco, Emilio Biffi, Paolo Bottelli, Carlo Emilio Croce, Olivier De Poulpiquet, Claudio De Conto, Roberto Haggiag, Paola Lucarelli, Claudio Recchi e Dario Trevisan, nonchè tutti i membri del Collegio Sindacale signori Roberto Bracchetti - Presidente, Paolo Carrara e Gianfranco Polerani,
- assistono inoltre, collegati in teleconferenza i Consiglieri signori Reginald Bartholomew e William Dale Crist.

Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto del medesimo, anche riallacciandosi alla Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2501

IL 27.5.2007
N° 9431
SERIE 11
CON € 168,00

STUDIO NOTARILE MARCHETTI

quinques c.c. (al presente allegata sotto "A"), richiama i contenuti del progetto di fusione per l'incorporazione nella deliberante **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.** della società con unico socio **Asset Management NPL S.r.l.**, predisposto sulla base delle situazioni patrimoniali delle società rappresentate dai rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2006, bilanci approvati dalle rispettive assemblee in data 20 aprile 2007 (per **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.**) ed in data 19 aprile 2007 (per **Asset Management NPL S.r.l.**).

Una copia del progetto di fusione si trova al presente allegata sotto "B", mentre un esemplare dello stato patrimoniale della situazione patrimoniale di riferimento della deliberante **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.** viene allegato sotto "C".

Il Consiglio, prosegue il Presidente, è ora chiamato ad approvare il progetto di fusione ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, c.c.. Al proposito, il Presidente - ai fini di quanto previsto dal medesimo art. 2505 c.c. - rammenta, dà atto e comunica che:

- l'incorporante **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.** possiede interamente e direttamente la quota rappresentante l'intero capitale sociale della società **Asset Management NPL S.r.l.**;
- l'art. 18 dello statuto sociale di **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.** (anche quale modificato dall'assemblea straordinaria del 20 aprile 2007 di cui a verbale in data 7 maggio 2007 n. 2.740/1.364 di rep. notaio in Rho Carlo Marchetti in corso di registrazione e di deposito presso il Registro delle Imprese) prevede la competenza del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, per le deliberazioni concernenti la fusione per incorporazione di società interamente possedute;
- il progetto di fusione, contenente quanto previsto dalla legge, ivi compreso l'iter deliberativo, è stato iscritto in data 3 aprile 2007 presso il Registro delle Imprese di Milano per tutte le società partecipanti alla fusione;
- non è pervenuta alla società incorporante **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.** alcuna domanda volta a chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima fosse adottata in sede assembleare ex art. 2502 c.c.;
- si è provveduto sin dal 5 aprile 2007 al tempestivo deposito presso la sede della società incorporante **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.** dei documenti di cui all'art. 2501 septies c.c. n. 1) e 2), in quanto applicabile;
- il progetto di fusione e le situazioni patrimoniali di riferimento sopra indicate sono stati altresì inviati a Consob ed alla Borsa Italiana S.p.A. sin dal 5 aprile 2007.

Il Presidente, infine, comunica e precisa che, sempre ai sensi dell'art. 2505 c.c., non si è resa necessaria la Relazione degli esperti prevista dall'art. 2501 sexies c.c..

Non esistono inoltre i presupposti per la applicazione della procedura di cui all'art. 2501 bis c.c..

Dopo esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione,

- richiamata la situazione patrimoniale di **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.** al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei) e preso atto della situazione patrimoniale sempre al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei) della società **Asset Management NPL S.r.l.**;

- preso atto di quanto comunicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1.) di approvare, a' sensi art. 2505, secondo comma, c.c., il progetto di fusione per l'incorporazione

nella

Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

con sede in Milano, via G. Negri n. 10

della

Asset Management NPL S.r.l.

con sede in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 6 sulla base delle situazioni patrimoniali rappresentate dai rispettivi bilanci di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei) per entrambe le società partecipanti alla fusione e secondo le modalità tutte indicate nel progetto di fusione stesso, al presente come sopra allegato sotto "B" e così, tra l'altro:

- con annullamento, senza concambio, della quota rappresentante l'intero capitale sociale della società incorporanda, e dunque senza aumento del capitale sociale della società incorporante, poichè la società incorporante **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.** possiede interamente e direttamente la quota rappresentante l'intero capitale sociale della società **Asset Management NPL S.r.l.**

Il tutto dato altresì atto che lo statuto della società incorporante non subirà modifiche in conseguenza della fusione, precisandosi peraltro che, come già indicato nel progetto di fusione, la citata assemblea straordinaria del 20 aprile 2007 ha approvato una serie di modifiche allo Statuto sociale; il testo di statuto sociale della società incorporante avente efficacia dalla data di iscrizione della delibera di modifica dello statuto del 20 aprile 2007 è quello compreso nell'allegato A al progetto di fusione;

2.) di dare mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per eseguire le delibere di cui sopra ed in particolare per:

a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'articolo 1395 c.c., l'atto di fusione, con facoltà di stabilirne altresì la data di efficacia ai sensi dell'articolo 2504 *bis*, secondo comma, c.c., data che potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 c.c., fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del progetto di fusione; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni atti-

vità, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dal medesimo designati;

c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune.

Essendo così esaurita la trattazione del punto primo all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare i rimanenti punti del medesimo dalla cui verbalizzazione io notaio vengo esonerato, provvedendosi a parte.

Sono le ore 17,20 (diciassette e venti).

Del presente atto ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive alle ore 17,25, omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per otto pagine e della nona sin qui.

F.to Marco Tronchetti Provera

F.to Renata Mariella notaio

Allegato "A"
del n. 19038
5340
di
rep.

Relazione del Consiglio di Amministrazione

**al progetto di fusione per incorporazione di Asset Management NPL S.r.l.
in Pirelli & C. Real Estate S.p.A.**

La presente relazione viene redatta ad illustrazione e descrizione del progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di Asset Management NPL S.r.l. ("AM NPL" ovvero "Società Incorporanda") in Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ("Pirelli RE" ovvero "Società Incorporante"), predisposto, depositato ed iscritto ai sensi di legge sulla base del bilancio di esercizio di Pirelli RE e di AM NPL alla data del 31.12.2006 (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di AM NPL in Pirelli RE (la "Fusione").



1. Illustrazione dell'operazione e motivazioni della stessa

1.1 Illustrazione dell'operazione

Trattasi di operazione di fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede l'intero capitale sociale della prima, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2505, primo comma, cod.civ.. In applicazione di quanto ivi previsto, non è richiesta la redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies cod.civ., né la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies cod.civ. ed all'art. 70 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), semplicemente facoltativa.

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 2501-bis cod.civ..

Quanto alla Società Incorporante, si precisa inoltre che, in conformità a quanto disposto dallo statuto sociale della medesima, è previsto che la Fusione sia decisa dall'organo amministrativo, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 2505, secondo comma, cod.civ.. Ai sensi dell'art. 2505, terzo comma, cod.civ. i soci della Società Incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso chiedere, entro otto giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il registro delle imprese, che la decisione di approvazione della Fusione sia adottata a norma del primo comma dell'art. 2502 cod.civ.. La Fusione sarà decisa invece, quanto alla Società Incorporata, dalla relativa assemblea dei soci in conformità alle previsioni di cui all'art. 2502 cod.civ.. La Fusione sarà attuata sulla base del bilancio di esercizio di AM NPL e di Pirelli RE alla data del 31.12.2006.

Si precisa infine che il Documento Informativo da redigersi in caso di operazioni di fusione "significative" ai sensi dell'art. 70 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999, come successivamente modificato, (il "Regolamento Emittenti") non viene redatto, in quanto nel caso di specie non risultano raggiunti o superati i previsti parametri di significatività, come individuati secondo i criteri generali definiti da Consob.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

1.2 Motivazioni della Fusione

La Fusione consente di ottenere un accorciamento della catena di controllo nel settore di *business* dei *non performing loans* ed un'unificazione delle strutture organizzative, mirata all'ottenimento di una più efficiente gestione.

Il mantenimento di una struttura societaria duplice comporterebbe una duplicazione degli adempimenti contabili, amministrativi e gestionali con conseguente aggravio di costi senza, di contro, particolari vantaggi economici a fronte di detti oneri aggiuntivi.

1.3 Modifiche statutarie connesse al Progetto di Fusione

Nessuna modifica sarà apportata, per effetto della Fusione, allo statuto sociale di Pirelli RE.

Si segnala tuttavia che l'assemblea dei soci di Pirelli RE sarà chiamata, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 – e dunque anteriormente alla decisione sulla Fusione da parte dei competenti organi sociali di Pirelli RE e di AM NPL ai sensi degli articoli 2505 cod.civ. e 2502 cod.civ. - ad esprimersi in merito a talune proposte di modifica dello statuto sociale vigente dirette a consentirne l'adeguamento alle nuove previsioni introdotte dalla legge n. 262/2005 (c.d. "Legge sul Risparmio"), come successivamente modificata dal d.lgs. n. 303/2006. Lo statuto sociale vigente e lo statuto sociale nella formulazione che potrebbe risultare ad esito della menzionata approvazione assembleare, con evidenza delle modifiche proposte, sono allegati al Progetto di Fusione.

2. Rapporto di cambio

Dal momento che la Società Incorporante possiede l'intero capitale sociale della Società Incorporanda, non è prevista la determinazione di alcun rapporto di cambio a ponderazione del patrimonio delle società partecipanti alla Fusione. Non è, del pari, previsto alcun conguaglio in denaro.

Per effetto della Fusione:

- la quota detenuta dall'unico socio Pirelli RE in AM NPL sarà annullata;
- Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

3. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e data di godimento delle stesse

Come precisato, Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

4. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla Fusione sono imputate, anche a fini fiscali, al bilancio della Società Incorporante

Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c., dal 30 settembre 2007.

mg li p

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, a decorrere dal 30 settembre 2007. Da tale data decorreranno inoltre gli effetti fiscali di cui all'art.172 comma 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Riflessi tributari sulle società partecipanti alla Fusione

La Società Incorporante ha aderito per il triennio 2004 – 2006 alla tassazione consolidata di gruppo di cui agli articoli da 117 a 129 del DPR 917/1986 (TUIR) e del DM attuativo 9 giugno 2004 con la Controllante Pirelli & C. S.p.A..

Entrambe le società partecipanti alla Fusione hanno aderito per l'anno 2007 alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo prevista dall'art. 73, ultimo comma del DPR 633/1972 e dall'art. 3 del DM 13/12/1979 con la Controllante Pirelli & C. S.p.A..

6. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della Società Incorporante a seguito dell'operazione


Come precisato, Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

7. Effetti della Fusione sui patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico


Non vi sono patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla Fusione.


Milano, 9 marzo 2007

Per la società Pirelli & C. Real Estate S.p.A.



Per la società Asset Management NPL S.r.l.





Allegato "B"
del n. 19038

5340
di rep.

Progetto di Fusione per Incorporazione

di Asset Management NPL S.r.l. in Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ("Pirelli RE" ovvero "Società Incorporante") ed il Consiglio di Amministrazione di Asset Management NPL S.r.l. ("AM NPL" ovvero "Società Incorporanda") hanno redatto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-ter cod.civ., il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di AM NPL in Pirelli RE (la "Fusione").

Trattasi, in particolare, di fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede l'intero capitale sociale della prima, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2505, primo comma, cod.civ. In applicazione di quanto ivi previsto, non è richiesta la redazione della relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501-sexies cod.civ. né la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies cod.civ. ed all'art. 70 del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), semplicemente facoltativa.

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 2501-bis cod.civ.

Quanto alla Società Incorporante, si precisa inoltre che, in conformità a quanto disposto dallo statuto sociale della medesima, è previsto che la Fusione sia decisa dall'organo amministrativo, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 2505, secondo comma, cod.civ.. Ai sensi dell'art. 2505, terzo comma, cod.civ., i soci della Società Incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso chiedere, entro otto giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il registro delle imprese, che la decisione di approvazione della Fusione sia adottata a norma del primo comma dell'art. 2502 cod.civ.. La Fusione sarà decisa invece, quanto alla Società Incorporata, dalla relativa assemblea dei soci, in conformità alle previsioni di cui all'art. 2502 cod.civ..

1) SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.

a) Società Incorporante:

Pirelli & C. Real Estate S.p.A., con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 10, capitale sociale di euro 21.298.616,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano 02473170153, R.E.A. di Milano numero 589396;

b) Società Incorporanda:

Asset Management NPL S.r.l., con sede legale in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 6, capitale sociale di euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle

mi. M. B.

imprese di Milano 97390760151, R.E.A. di Milano numero 1761509. La Società Incorporanda è soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Incorporante ai sensi degli articoli 2497 e ss, cod.civ..

2) STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE.

Lo statuto sociale della Società Incorporante non subirà modificazioni per effetto della Fusione.

Si segnala tuttavia che l'assemblea dei soci di Pirelli RE sarà chiamata, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 - e dunque anteriormente alla decisione sulla Fusione da parte dei competenti organi sociali di Pirelli RE e di AM NPL ai sensi degli articoli 2505 cod.civ. e 2502 cod.civ. - ad esprimersi in merito a talune proposte di modifica dello statuto sociale vigente dirette a consentirne l'adeguamento alle nuove previsioni introdotte dalla legge n. 262/2005 (c.d. "Legge sul Risparmio"), come successivamente modificata dal d.lgs. n. 303/2006. Lo statuto sociale vigente e lo statuto sociale nella formulazione che potrebbe risultare ad esito della menzionata approvazione assembleare, con espressa evidenza delle modifiche proposte, sono allegati al Progetto di Fusione *sub* (A).

3) RAPPORTO DI CAMBIO.

Dal momento che la Società Incorporante possiede l'intero capitale sociale della Società Incorporanda, non è prevista la determinazione di alcun rapporto di cambio a ponderazione del patrimonio delle società partecipanti alla Fusione. Non è, del pari, previsto alcun conguaglio in denaro.

Per effetto della Fusione:

- la quota detenuta dall'unico socio Pirelli RE in AM NPL sarà annullata;
- Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE.

Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

5) DATA DALLA QUALE DETTE AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI.

Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

6) DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, a decorrere dal 30 settembre 2007.

negli atti

Gli effetti fiscali ai sensi dell'art.172 comma 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si produrranno dal 30 settembre 2007.

7) TRATTAMENTO PREFERENZIALE RISERVATO A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI OVVERO POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE.

Non esistono particolari categorie di soci, nè possessori di titoli diversi dalle azioni.

La Fusione non comporterà modificazioni dei diritti spettanti ai titolari di *stock options* della Società Incorporante.


8) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.

Nessun vantaggio particolare viene riservato a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.


Sono fatte salve le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti anche numerici del presente Progetto di Fusione e dello Statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richieste dall'ufficio del registro delle imprese ovvero da autorità pubbliche in sede di controlli di legge, ovvero apportate dall'organo amministrativo (o dalla assemblea dei soci ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2505 cod.civ. ed all'art. 2502 cod.civ.) della Società Incorporante e dall'assemblea dei soci della Società Incorporanda che adottano la decisione in ordine alla Fusione oggetto del presente Progetto, che non incidano sui diritti dei soci e dei terzi ai sensi dell'art. 2502 cod. civ..

Milano, 9 marzo 2007

Per la società ~~Pirelli & C. Real Estate~~ S.p.A.




Per la società Asset Management NPL S.r.l.



Allegato:

A) Statuto della società incorporante Pirelli & C. Real Estate S.p.A.



PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A.
- STATUTO SOCIALE -

TESTO STATUTO SOCIALE VIGENTE	TESTO STATUTO SOCIALE PROPOSTO
(COME INVARIATO ALL'ESITO DEL PERFEZIONAMENTO DELLA FUSIONE)	(COME VERRA' PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA DEL SOCIEDI PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A.)

DENOMINAZIONE - SEDE	DENOMINAZIONE - SEDE
DURATA - OGGETTO	DURATA - OGGETTO

Articolo 1

La società si denomina "Pirelli & C. Real Estate S.p.A."

Articolo 1

La società si denomina "Pirelli & C. Real Estate S.p.A."

Articolo 2

La società ha sede in Milano.

Essa può istituire altrove, in Italia e all'estero, e sopprimerle, sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze.

Articolo 2

La società ha sede in Milano.

Essa può istituire altrove, in Italia e all'estero, e sopprimerle, sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 4

La società ha per oggetto:

- la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
- il coordinamento e la gestione di operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
- l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero;
- il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa.

In particolare rientrano nell'oggetto sociale: l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di aree; la progettazione, la costruzione, la demolizione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere; la progettazione e la realizzazione di lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l'esecuzione di appalti per le suddette attività, la prestazione di servizi nel settore immobiliare.

Articolo 4

La società ha per oggetto:

- la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
- il coordinamento e la gestione di operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
- l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero;
- il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa.

In particolare rientrano nell'oggetto sociale: l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di aree; la progettazione, la costruzione, la demolizione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere; la progettazione e la realizzazione di lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l'esecuzione di appalti per le suddette attività, la prestazione di servizi nel settore immobiliare.

mg m R

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata secondo la disciplina vigente.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata secondo la disciplina vigente.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 21.258.053,50 (ventunomilioniduecentocinquantomila-cinquantatrévirgolacinquanta) diviso in n. 42.516.107 (quarantaduemilionicinquecentosedicimilacentosette) azioni del valore nominale di euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea straordinaria della società ha deliberato in data 2 aprile 2002 di ulteriormente aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 2.100.000 (duemilionicentomila) mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 4.200.000 (quattromilioniduecentomila) azioni ordinarie, da nominali 0,5 (zero virgola cinque) cadauna, godimento regolare, con sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, sesto e ottavo comma, del Codice Civile, azioni da riservare ad amministratori e dipendenti della società e/o di sue controllate al servizio di uno o più piani di stock option, aumento da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2006.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 10 maggio 2004 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di aumentare a pagamento, entro la data del 9 maggio 2009 in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di nominali Euro 15 milioni, con o senza sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 30.000.000 (trentamiloni) azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, con possibilità di esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile e dell'art. 134, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, ove le azioni siano offerte in sottoscrizione a dipendenti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. o di società dalla medesima controllate.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 10 maggio 2004 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, entro la data del 9 maggio 2009 in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 21.298.616,00

(ventunomilioniduecentonovantottomila-seicentosedici) diviso in n.

42.597.232

(quarantaduemilionicinquecentonovantasettemiladuecentotrentadue) azioni del valore nominale di euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 10 maggio 2004 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di aumentare a pagamento, entro la data del 9 maggio 2009 in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di nominali Euro 15 milioni, con o senza sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 30.000.000 (trentamiloni) azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, con possibilità di esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile e dell'art. 134, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, ove le azioni siano offerte in sottoscrizione a dipendenti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. o di società dalla medesima controllate.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 10 maggio 2004 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, entro la data del 9 maggio 2009 in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni



Handwritten signature at the bottom right of the page.

ordinarie, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, per un ammontare massimo di nominali Euro 15 milioni nei limiti di volta in volta consentiti dalla normativa vigente, con conseguente eventuale aumento di capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni e/o dell'esercizio dei warrants.

Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle facoltà come sopra attribuite fissano il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulta aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Articolo 6

Le azioni sono ordinarie e nominative.

La società può aumentare il capitale sociale anche mediante conferimenti diversi dal denaro e può emettere categorie di azioni fornite di particolari diritti, nei limiti di quanto consentito dalla normativa pro-tempore vigente.

L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ASSEMBLEA

Articolo 7

La convocazione dell'assemblea, che può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

L'avviso di convocazione può prevedere, per l'assemblea straordinaria, una terza convocazione.

Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di convocazione entro 180 giorni, gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio.

ordinarie, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, per un ammontare massimo di nominali Euro 15 milioni nei limiti di volta in volta consentiti dalla normativa vigente, con conseguente eventuale aumento di capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni e/o dell'esercizio dei warrants.

Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle facoltà come sopra attribuite fissano il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulta aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Articolo 6

Le azioni sono ordinarie e nominative.

La società può aumentare il capitale sociale anche mediante conferimenti diversi dal denaro e può emettere categorie di azioni fornite di particolari diritti, nei limiti di quanto consentito dalla normativa pro-tempore vigente.

L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ASSEMBLEA

Articolo 7

La convocazione dell'assemblea, che può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

L'avviso di convocazione può prevedere, per l'assemblea straordinaria, una terza convocazione.

Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di convocazione entro 180 giorni, gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere illustrate con una relazione da depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a disposizione dei soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione.

MS K P

Articolo 8

Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea per ogni azione posseduta.

Articolo 9

La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato dal Regolamento Assembleare, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società.

Articolo 10

L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.

Il Presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea.

Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

La società è amministrata da un Consiglio di

Articolo 8

Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea per ogni azione posseduta.

Articolo 9

La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato dal Regolamento Assembleare, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società.

Articolo 10

L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato, ove nominato, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.

Il Presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea.

Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

La società è amministrata da un Consiglio di



Handwritten signature and initials, including 'D. D. G. M.' and 'M. M. P.'.

Handwritten signature 'M. M. P.' at the bottom right of the page.

amministrazione composto da 5 a 19 membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di due giorni antecedenti l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro - e

Amministrazione composto da 5 a 19 membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili.

L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di due giorni antecedenti l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi

mcg Mc P

così via - secondo il numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Articolo 13

Il Consiglio di amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice-Presidenti.

Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice-Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice-Presidenti o Amministratori Delegati la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 14

Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede della società od in quell'altro luogo che sarà fissato dalla lettera d'invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno degli Amministratori Delegati oppure da un quinto dei consiglieri in carica o da almeno due sindaci

progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Articolo 13


Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice-Presidenti.

Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato, ove nominato, da un Vice-Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice-Presidenti o Amministratori Delegati la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede della società od in quell'altro luogo che sarà fissato dalla lettera d'invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno degli Amministratori Delegati oppure da un quinto dei consiglieri in carica.



Handwritten signature and initials, possibly 'BUT'.

Handwritten signature 'Maggioli'.

effettivi.

Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

La partecipazione alle riunioni consiliari - e del Comitato esecutivo, ove nominato - possono avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

La riunione del Consiglio di amministrazione - o del Comitato esecutivo, ove nominato - si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Articolo 15

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea.

Articolo 16

Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite qualora intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

A parità di voti prevarrà il partito a cui accede il Presidente.

Articolo 17

Le deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.

Articolo 18

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo

Il Consiglio di Amministrazione può essere, altresì, convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

La partecipazione alle riunioni consiliari - e del Comitato esecutivo, ove nominato - possono avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

La riunione del Consiglio di Amministrazione - o del Comitato esecutivo, ove nominato - si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Articolo 15

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea.

Articolo 16

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite qualora intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

A parità di voti prevarrà il partito a cui accede il Presidente.

Articolo 17

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.

Articolo 18

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo

may 11 19

all'assemblea.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione delle società di cui Pirelli & C. Real Estate S.p.A. possiede almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo - ove nominato - ovvero mediante nota scritta.

Articolo 19

Per la gestione dell'impresa sociale il Consiglio di amministrazione è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.

Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.

Esso può inoltre nominare uno o più Comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.

all'assemblea.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Pirelli & C. Real Estate S.p.A. o di scissione a favore di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. delle società di cui Pirelli & C. Real Estate S.p.A. possiede almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

Articolo 19


Per la gestione dell'impresa sociale il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.

Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.

Esso può inoltre nominare uno o più Comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature 'Mey' and initials 'M. P.'

Infine il Consiglio può anche nominare Direttori Generali, Vice-Direttori Generali, Direttori, Vice-Direttori e procuratori per singoli atti, o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice-Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Articolo 20

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominati, ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di amministrazione.

Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria ed in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.

Il Consiglio e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.

Articolo 21

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Articolo 22

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco

Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto

Infine il Consiglio di Amministrazione può anche nominare Direttori Generali, Vice-Direttori Generali, Direttori, Vice-Direttori e procuratori per singoli atti, o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice-Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Articolo 20

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria ed in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.

Articolo 21

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 22

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco

COLLEGIO SINDACALE

COLLEGIO SINDACALE

My Kip

supplente.

La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di due giorni antecedenti l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllanti e controllate di Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti

supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o per la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare, la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di due giorni antecedenti l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché - fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura, e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti



Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale può

nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di cui alla lettera b) del comma precedente.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi, tuttavia, di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista

Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale

mej Kc f

avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

~~BILANCIO - RIPARTO UTILI~~

~~BILANCIO - RIPARTO UTILI~~

Articolo 23

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24

Gli utili di esercizio, previo l'accantonamento del 5% (cinqueper cento) di essi da destinare alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale, sono, salva diversa determinazione dell'assemblea sul loro utilizzo, ripartiti fra i soci in proporzione delle azioni da essi possedute.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

La società, ove ricorrano le condizioni di legge, può distribuire acconti sui dividendi.

Articolo 24

Gli utili di esercizio, previo l'accantonamento del 5% (cinqueper cento) di essi da destinare alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale, sono, salva diversa determinazione dell'assemblea sul loro utilizzo, ripartiti fra i soci in proporzione delle azioni da essi possedute.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

La società, ove ricorrano le condizioni di legge, può distribuire acconti sui dividendi.

~~DISPOSIZIONI GENERALI~~

~~DISPOSIZIONI GENERALI~~

Articolo 25

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 25

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 26

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.


Articolo 26

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.



Handwritten signature and initials

Handwritten signature



Faint, illegible text located in the bottom-left corner of the page.

Faint, illegible text located in the middle-left area of the page.

Faint, illegible text located in the middle-right area of the page.

Allegato "C" del
n. 19038
5340
di
rep.

1. STATO PATRIMONIALE

Nota	ATTIVITÀ (importi in euro)	31.12.2006	31.12.2005
ATTIVITÀ NON CORRENTI			
1	Immobilizzazioni materiali	16.514.606	11.037.915
2	Immobilizzazioni immateriali	1.708.006	1.933.420
3	Partecipazioni in imprese controllate	298.633.054	168.571.731
3	Partecipazioni in imprese collegate e joint venture	159.754.538	171.141.172
4	Attività finanziarie disponibili per la vendita	18.320	7.130
5	Imposte differite attive e passive	6.417.233	11.384.910
7	Altri crediti	582.632.033	258.072.793
	– di cui verso parti correlate	487.722.076	258.072.793
	Totale attività non correnti	1.065.677.790	622.149.071
ATTIVITÀ CORRENTI			
8	Rimanenze	–	224.351
6	Crediti commerciali	55.107.014	70.739.217
	– di cui verso parti correlate	48.476.367	65.746.318
7	Altri crediti	177.734.086	305.765.317
	– di cui verso parti correlate	168.616.977	180.299.804
9	Disponibilità liquide	2.978.361	2.373.085
10	Crediti tributari correnti	14.093.898	6.505.790
	– di cui verso parti correlate	12.365.369	6.018.474
11	Strumenti finanziari	1.661.227	–
	Totale attività correnti	251.574.586	385.607.760
	TOTALE ATTIVITÀ	1.317.252.376	1.007.756.831

Nota	PATRIMONIO NETTO (importi in euro)	31.12.2006	31.12.2005
PATRIMONIO NETTO			
12	Capitale sociale	21.179.767	20.184.154
13	Altre riserve	232.670.114	156.225.665
14	Utili (perdite) a nuovo	162.974.513	126.617.247
	Risultato dell'esercizio	103.716.529	113.581.076
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	520.540.923	416.608.142

Nota	PASSIVITÀ (importi in euro)	31.12.2006	31.12.2005
PASSIVITÀ NON CORRENTI			
15	Debiti verso banche e altri finanziatori	7.980.247	7.329.895
17	Altri debiti	79.237.947	800.011
18	Fondo rischi e oneri futuri	4.037.256	4.142.440
19	Fondi del personale	4.339.790	3.499.866
	Totale passività non correnti	95.595.240	15.772.212
PASSIVITÀ CORRENTI			
15	Debiti verso banche e altri finanziatori	622.863.032	379.651.281
	– di cui verso parti correlate	186.493.173	122.262.454
16	Debiti commerciali	37.535.129	27.358.727
	– di cui verso parti correlate	21.041.555	12.046.435
17	Altri debiti	38.209.551	161.662.625
	– di cui verso parti correlate	979.028	262.635
18	Fondo rischi e oneri futuri	381.344	381.344
20	Debiti tributari	2.127.157	6.322.500
	– di cui verso parti correlate	2.127.157	5.595.913
	Totale passività correnti	701.116.213	575.376.477
	TOTALE PASSIVITÀ	796.711.453	591.148.689
	TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	1.317.252.376	1.007.756.831

Le poste di bilancio relative ad operazioni con parti correlate sono descritte nel paragrafo 5.3 delle note illustrative cui si rimanda.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE

MILANO, LI 23 maggio 2007



Alfonso Notata